

ALLEGATO 2

**ACCORDO TRA L'AZIENDA ASL TOSCANA CENTRO E PAS  
EMPOLESE SRL PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI  
ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI NEL COMUNE DI  
MONTELUPO FIORENTINO - DURATA DALLA DATA DI  
SOTTOSCRIZIONE AL 31.12.2025**

**PREMESSO**

- che il D. Lgs n. 502 del 1992, e s.m., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento, nonché alla stipulazione delle convenzioni;
- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;
- la L.R. n. 40 del 2005 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020*";
- la deliberazione G.R.T. n. 823 del 26/09/2020 e s.m.i "*Oggetto: Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR - Modifiche tariffe prelievi* ;

-la legge n. 118 del 05.08.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

### **RICHIAMATI**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.
- la Del. Dg. n 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati” cd Data Breach;
- il provvedimento generale n. 243 del 15.05.2014 recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicato in GU n. 134 del 12.06.2014 e in [www.gdpd.it](http://www.gdpd.it);
- la deliberazione del Direttore Generale n. 794 del 19.07.2024 “Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici zona Empolese Valdarno Valdelsa comuni di Empoli, Vinci e Montelupo Fiorentino” con la quale è stato approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici l’ambito territoriale della Zona Empolese Valdarno Valdelsa Comuni di Empoli, Vinci e Montelupo Fiorentino, per una stima complessiva di circa n. 21.200 prestazioni l’anno di prelievo venoso e di n. 2.150 prestazioni l’anno di consegna campioni biologici, per un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 114.300,00, durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;
- la deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nella quale, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 21.10.2024, sono indicati gli esiti per l’avviso di cui alla suddetta delibera, che individua AMBULATORI PAS EMPOLESE srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) Via Raffaello Caverni nr 20, idonea alla sottoscrizione della accordo per l’esecuzione di prestazioni di

prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale della Zona Empolese Valdarno Valdelsa Comune di Montelupo Fiorentino, presso il punto prelievi ubicato in Via Raffaello Caverni n. 20, per il quale PAS EMPOLESE srl è in possesso di Autorizzazione n. 27 del 27.07.2022 rilasciata dal Comune di Montelupo Fiorentino (FI) e di Decreto Dirigenziale di accreditamento n.16478 del 18/08/2022;

- la stessa deliberazione del Direttore Generale n.....del.....che non ha assegnato le prestazioni previste dall'avviso di manifestazione di interesse i comuni di Empoli e Vinci, non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione

### **TRA**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.....del .....

e

**AMBULATORI PAS EMPOLESE srl**, di seguito denominato "Struttura", partita IVA/C.F. 07170270487 con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) Via Raffaello Caverni n. 20 nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Alessio Onorato, domiciliato per la carica presso la struttura stessa;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni**

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso il punto prelievo decentrato del presidio ambulatoriale di Montelupo Fiorentino (FI) Via Raffaello Caverni nr 20. Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo stimato in:

- a) per l'annualità 2024 (indicativamente dal 01/11/2024 al 31/12/2024) una stima di n. 917 prestazioni di cui indicativamente n. 835 prelievi venosi, cod. 91.49.2. La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero

massimo complessivo stimato indicativamente in n. 83, per un tetto economico complessivo di € 4.291,67 ;

b) per l'annualità 2025: una stima di n.5.500 prestazioni di cui indicativamente n. 5.000 prelievi venosi, cod. 91.49.2. La Struttura dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato indicativamente in n. 500, per un tetto economico complessivo annuo di € 25.750,00.

Le prestazioni saranno effettuate per il periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 presso il punto prelievo ubicato Montelupo Fiorentino (FI), Via Raffaello Caverni n. 20, per complessivi 5 giorni a settimana, ..... nella fascia oraria 8.00-10.00.

La Struttura dovrà provvedere alla consegna dei referti.

I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale.

Gli accessi diretti per urgenza devono comunque sempre essere all'interno del budget assegnato.

La programmazione delle prestazioni su ZEROCODE dovrà avvenire programmando un numero di prelievi settimanali congrui tali da garantire continuamente l'attività sul territorio per tutte le mensilità e per la durata del presente accordo.

### **Art. 3 – Modalità di accesso**

Secondo quanto indicato nell'Istruzione Operativa Aziendale "*Gestione amministrativa dei punti prelievo decentralizzati convenzionati IO.DDEC.08*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzata o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura effettua i prelievi con accesso a prenotazione, tramite il sistema di prenotazioni online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

L'Azienda non riconosce prestazioni/consegne campioni biologici oltre il tetto massimo assegnato. L'Azienda non riconosce prestazioni che sono state erogate oltre il 20%, percentuale assegnata per l'accesso diretto per urgenze.

Al momento dell'accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software individuato dall'Azienda.

Il pagamento del ticket da parte degli utenti deve essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>,
- APP SmartSST;
  - presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA;
- L'Azienda doterà la sede del Punto Prelievi di POS per l'effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto. Tale modalità dovrà essere utilizzata in via prioritaria rispetto alle altre modalità sopra indicate.

L'Azienda si rivarrà sulla Struttura per le penali eventualmente richieste al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Co.Ge- Area Amministrazione, Bilancio e Finanza dell'Azienda, dal gestore del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda USL Toscana Centro a seguito dello smarrimento e/o danneggiamento del suddetto POS da parte del personale operante nel/nei punto/i prelievi.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket deve essere svolta dall'Associazione/Istituto ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Con l'assegnazione del POS da parte dell'Azienda alla sede del Punto Prelievo l'esecuzione della prestazione dovrà avvenire esclusivamente dopo il pagamento da parte dell'utente.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa. Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria, al massimo

fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

#### **Art. 4 – Adempimenti delle parti**

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;*
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software che in futuro venga individuato dall'Azienda.;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli entro le ore 11,00 del giorno stesso del prelievo;
- la consegna delle ricette rosse mediche alla SOC Servizi al Cittadino ambito Firenze Empoli che ne curerà l'archiviazione. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);

- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- a garantire l'utilizzo del sistema CUP accettatore;
- a stipulare prima della sottoscrizione della accordo con massimale massimo di €3.000.000,00, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione della accordo).

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

La Struttura si impegna altresì a coordinarsi con gli eventuali altri soggetti aggiudicatari dell'ambito territoriale di riferimento, in modo da garantire che il servizio sia coperto per n. 52 settimane l'anno.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La

manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;

- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

La Struttura dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo secondo quanto indicato nella procedura "PS.DSAOT.02 *Processo approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati*" consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art.5 – Personale e codice di comportamento**

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con delibera del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

#### **Art.6 – Incompatibilità**

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

L'Azienda richiede alla Struttura l'elenco del personale (sia in formato excel che in formato pdf) con il quale garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo: il primo invio avviene al momento della sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 31 gennaio dei successivi anni di vigenza del presente accordo, fatto salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario.

La Struttura si impegna altresì che non sia utilizzato, da parte della stessa, personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nelle strutture, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni Struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo. La Struttura prende atto dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

#### **Art. 7 - Privacy**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 e n. 250 del 20.02.2020 visibili sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", Allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato 3 al contratto tra Azienda e AMBULATORI PAS EMPOLESE srl di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto

svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento**

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende l'accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.

Tale rimborso comprende la prenotazione, l'accettazione, il prelievo, l'eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto.

Le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e/o procedura dei Laboratori Analisi competenti.

Per il calcolo del dovuto economico alla struttura, viene considerato il prelievo ematico e/o di consegna campioni biologici registrati su Onit in una medesima giornata per ogni specifico paziente, indipendentemente dal numero di "accettazioni" effettuate dal personale sull'applicativo Onit nell'arco di una stessa giornata, con esclusione dei prelievi ripetuti relativi ad esami orari (es. Prolattina base e 60 minuti ed in generale le curve da carico o curve da stimolo per le quali ad una singola richiesta sono associati più prelievi).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

1. dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI - il codice univoco BGAYDC;

2. dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

[convenzionisoggettiprivati.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:convenzionisoggettiprivati.uslcentro@postacert.toscana.it) e  
[gestionieconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:gestionieconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it)

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC della Struttura e delle Mandanti per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare della Struttura o della Mandante provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R.

207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

#### **Art. 9 – Polizze Assicurative**

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale minimo di € 3.000.000,00, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

#### **Art. 10 – Verifiche**

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

#### **Art. 11 – Durata, proroga, inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione e decadenza del contratto**

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione della accordo sino al 31.12.2025 fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova manifestazione di interesse, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi.

La accordo è peraltro rinnovabile per ulteriore anno, d'accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della accordo, alle condizioni originarie.

- Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura e dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata

o non conforme attività dovuta ai sensi del 10 del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

- Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite

PEC con preavviso di almeno tre mesi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla accordo prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

- Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC entro congruo termine e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- a. reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- b. reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- c. sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda;
- d. la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda

Usl Toscana Centro da parte della Struttura;

- e. esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi. relativamente alla Mandante o alle Mandatarie.

L’Azienda può risolvere la presente accordo, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della accordo.

- Decadenza

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- a. ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- b. accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- c. in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- d. in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 – Responsabili dell’accordo**

Sono individuati quali Responsabili della accordo:

- a) per l’Azienda:

- il Responsabile di Zona o suo delegato per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
- il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell’accordo;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi per il monitoraggio del materiale di consumo;

- il Direttore SOS Cup Call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale Alessio Onorato;

### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Inoltre, sempre ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022, nelle fatture dovrà essere indicato il CIG comunicato alla struttura per il presente accordo; non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche /note di debito che non riportino il suddetto codice CIG.

### **Art. 14 – Adempimenti**

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al DPGRT n. 79/R del 17.11.2016, compreso – a mero titolo esemplificativo - garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

### **Art. 15 – Patto di integrità**

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro”, che riporta quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la

Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 4 del presente atto quale parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 16 – Spese e clausole finali**

Il presente atto consta di n.    pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze. Per quanto non contemplato nella presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per Azienda USL Toscana centro  
Il Direttore  
SOS Procedure amministrative  
privato accreditato  
Dott.ssa Biancarosa Volponi

per  
AMBULATORI PAS EMPOLESE srl  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Alessio Onorato